

L'Ufficio Elettorale provvede alla formazione ed all'aggiornamento delle liste elettorali che, secondo la legge, sono pubbliche.

- **A chi è rivolto?**

Qualunque cittadino maggiorenne può consultare liberamente le liste elettorali.

- **Come fare?**

Per ottenerne copia è necessario presentare domanda scritta indicando le finalità che devono rientrare tra quelle previste dall'art. 51 citato e cioè: applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica e storica, per finalità a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Chi richiede copia delle liste si assume la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675 31/12/1996, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che impone " a colui che raccoglie dati personali presso gli uffici elettorali Comunali, di informare i singoli cittadini interessati al momento della registrazione dei dati o, se prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione a terzi".

Tale informativa, obbligatoria per legge, serve a porre il singolo cittadino nella condizione di esercitare i diritti sanciti dall'art.13, cioè di potersi opporre all'utilizzo dei dati per fini commerciali e pubblicitari.

- **Cosa serve?**

Domanda in carta semplice su modulo fornito dall'ufficio, allegando fotocopia della carta d'identità ed attestato del versamento dei diritti.

- **Cosa si ottiene?**

La consultazione delle liste oppure una copia delle liste, che comprendono tutti i cittadini italiani residenti maggiorenni aventi diritto di voto.

- **Tempi e scadenze**

La consultazione delle liste elettorali è immediatamente consentita, fatto salvo che, per particolari esigenze d'ufficio (ad esempio, aggiornamento delle liste a seguito di revisione), si renda necessario differirla.

Il rilascio di copia delle liste è previsto esclusivamente su supporto magnetico, a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 9 agosto 2012.

Tale rilascio avviene entro un massimo in 15 giorni, resta esclusa la produzione di copie cartacee e non è previsto l'invio in posta elettronica, stante la corposità del documento.